



CITTÀ DI MONCALIERI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE
ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO ,
ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI AI LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

TITOLO I – PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, di seguito "suolo pubblico".
2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.
3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
4. Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico.
2. Per "dehor" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per dehor stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per dehor continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Per "padiglione" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.

**TITOLO II – TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL’APERTO ATTREZZATI PER IL
CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPO I – DEHORS**

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che li compongono in:
 - TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
 - TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta. Salvo il caso in cui il marciapiede ha larghezza inferiore a m.1.

3. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nell’ “Allegato Tecnico” - Allegato A al presente Regolamento.

4. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, che non costituisce dehor, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione necessita di apposita concessione. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale e verrà rilasciata dal Settore Gestione Infrastrutture.

ARTICOLO 4 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehor stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo all’Ufficio che ha rilasciato la concessione . Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell’arco dell’anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 5 - RINNOVO DEHORS PLURIANNUALI

1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors pluriennuali si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors pluriennali può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi. Detto rinnovo sarà concesso a seguito d'istanza, in bollo trasmessa all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei tributi e delle tariffe comunali inerenti il dehor, riferiti all'anno precedente. Copia della comunicazione, protocollata, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

3. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra la morosità del richiedente per tasse e oneri dovuti.

ARTICOLO 6 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Detto rinnovo sarà concesso a seguito d'istanza, in bollo, trasmessa all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, contenente la dichiarazione di corrispondenza del dehor a quello precedentemente autorizzato ed allegate copie di ricevuta dei versamenti dei tributi comunali inerenti il dehor riferiti all'anno precedente e relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

2. La concessione è denegata per morosità dei tributi dovuti al Comune.

CAPO II – PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)

ARTICOLO – 7 CARATTERISTICHE

1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO P1 APERTO ;
- TIPO P2 CHIUSO.

2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nell'Allegato Tecnico - Allegato A del presente Regolamento.

3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al S.U.A.P..

4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione troverà applicazione la specifica normativa regionale e regolamentazione comunale in materia di fabbisogno parcheggi e relativa monetizzazione qualora consentita.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico e, nel caso dei padiglioni di tipo chiuso (P2), oltre alla relativa concessione di occupazione di suolo pubblico necessitano altresì di apposito titolo edilizio rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia.
2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei padiglioni su suolo pubblico sono disciplinate dal precedente art. 4, nel caso di padiglioni di tipo aperto (P1) mentre nel caso di padiglioni di tipo chiuso (P2) sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura a padiglione tipo (P2), deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto. L'ottenimento preventivo della concessione per occupazione del suolo pubblico rilasciato dal competente Ufficio comunale è presupposto e condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo.
4. Al fine di ottenere il provvedimento abilitativo edilizio occorre presentare formale istanza al SUAP in formato cartaceo (copia di cortesia) ovvero in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Commissione Locale del Paesaggio se l'intervento ricade in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di istruttoria dell'istanza.
6. Il padiglione autorizzato come struttura aperta di tipo P1 non potrà essere trasformato ed utilizzato in nessun caso, neanche temporaneamente e/o stagionalmente, come struttura chiusa di tipo P2 senza previa ottenimento del preventivo titolo abilitativo edilizio.

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9 - SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE

1. In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, di cui all'Allegato Tecnico allegato al presente Regolamento, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente per materia e previo parere degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS/PADIGLIONI

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può individuare le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" e/o "padiglioni".
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può altresì individuare le aree/i luoghi nei quali sono disposte specifiche limitazioni nella composizione di elementi per "dehors" e/o per "padiglioni" rispetto a quanto consentito dall'Allegato Tecnico.

ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto approvato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati.
2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.

3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.
5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.
6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 12– MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER DEHOR (D1/D2) E PER PADIGLIONI APERTI (P1)

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale che intenda collocare un dehor su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di concessione. Tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
2. A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in formato cartaceo, ovvero anche in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web della Città.
3. L'istanza di rilascio concessione, in bollo, deve essere presentata allo Sportello Attività Produttive S.U.A.P. e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione redatta da tecnico abilitato alla professione in formato digitale e cartaceo (copia di cortesia) :
 - a. planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehor viene posizionato e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione (eventuali fermate di mezzo pubblico, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi). Planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e ove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - b. relazione tecnica;
 - c. campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni colore copertura (codice RAL);
 - d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti e posacenere), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in quattro copie;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in arealimitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

- h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- m. autocertificazione della disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
- n. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'Allegato Tecnico;
- p. copia pareri rilasciati dagli Uffici competenti in caso di deroga su distanze minime da intersezioni nei casi previsti dall'Allegato Tecnico;
- q. parere Soprintendenza nel caso di edificio o area ricadenti in ambito vincolato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.1.1 dell'Allegato Tecnico;
- r. ricevuta versamento cauzione ai sensi del successivo articolo 16 comma 3.

3. Il progetto relativo alla collocazione del dehor/padiglione sarà sottoposto a parere della Polizia Municipale, ed il provvedimento conclusivo sull'occupazione sarà rilasciato dal Settore Gestione Infrastrutture Ufficio Viabilità e Arredo Urbano. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor/padiglione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare (art. 2) ed è soggetta a proroga con le modalità di cui agli articoli 4 e 5. E' obbligatorio presentare, entro 30 giorni dal rilascio della concessione, documentazione fotografica sulla struttura realizzata.

4. Il procedimento amministrativo si conclude in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.

5. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione indicata in via esemplificativa e non esaustiva al precedente punto 2) le cui specifiche potranno essere soggette ad aggiornamento, espressamente indicate con apposita determinazione dirigenziale e non costituiranno modifica al presente Regolamento.

6. I progetti relativi alla collocazione dei dehors/padiglioni sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza, Commissione del Paesaggio della Città di Moncalieri ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo, fatto salvo ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.1.1 dell'Allegato Tecnico .

7. Entro 10 (dieci) giorni dall'installazione del dehor/padiglione e comunque entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata all'Ufficio competente dal richiedente relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.

8. Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico per installazione dehor/padiglione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.

9. La concessione di occupazione del suolo pubblico per installazione di padiglioni (P1) e (P2) dovrà avere una durata minima di anni 10 (dieci).

ARTICOLO 13 - ATTIVITA'

1. Il dehor/padiglione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente.
2. Nei dehors/padiglioni collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria.
3. Nei dehors/padiglioni è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Sono altresì vietati intrattenimenti musicali.

ARTICOLO 14 – ORARIO

1. Il dehor/padiglione osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors/padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.

ARTICOLO 15 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA

1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor (D1, D2) o padiglioni (P) può essere revocata con provvedimento amministrativo motivato dall'Ufficio che ha rilasciato la concessione/titolo abilitativo il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente competente in ordine alle ragioni da cui ne consegue la necessità nei seguenti casi:
 - a. ~~ogni qualvolta~~ qualora nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Dirigente di cui sopra provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. qualora si rendano necessari lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
 - c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 3.
3. Nei casi di revoca o di sospensione della concessione i costi saranno a carico del concessionario.

4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso dell'importo versato anticipatamente previa istanza al concessionario delegato alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 16 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (D1 e D2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione .

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui la struttura del dehor o padiglione sia fissata permanentemente al suolo, dovrà essere effettuato il versamento di cauzione pari ad € 1.500,00 oppure presentata polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del corretto ripristino del suolo.

ARTICOLO 17 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa dal Dirigente che ha rilasciato il provvedimento qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. quando ricorre la circostanza di cui al comma 2) dell'articolo 16 - Danni arrecati ;
- b. quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;
- c) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

2. La concessione è revocata:

- a) nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D1 e D2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
- f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono. In tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

3. La concessione decade:

- a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
- b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2) il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

5. I presupposti di fatto per revoca e sospensione della concessione sono accertati dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. I provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma 1) ed i provvedimenti di revoca di cui alle lettere a), b), c), e) f) e g) del precedente comma 2) sono adottati dall'Ufficio preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

7. I presupposti di fatto per revoca e sospensione della concessione sono accertati dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors/padiglioni non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTO DI TASSE E TARIFFE

1. La tassa d'occupazione con dehor o padiglione annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi di arredo, accessori e attrezzature. La tariffa della raccolta rifiuti corrisponde a quella stabilita per l'attività.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui all'articolo 3 punto 2, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione di tasse e tariffe le cui modalità e termini del pagamento sono riportati nei vigenti Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

3. In caso di mancato o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, di tasse e tariffe non corrisposte, l'importo viene maggiorato degli interessi legali, nonché delle sanzioni amministrative previste dai rispettivi Regolamenti.

ARTICOLO 19 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia e dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors/padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto approvato, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. Trovano altresì applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Il Comando di Polizia Locale, organo accertatore, deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni, e trasmettere relativa segnalazione al Settore che ha rilasciato la concessione. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehor è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni. Scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
5. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per smontaggio, trasporto o qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si darà atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.
6. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
7. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 20 - NORME TRANSITORIE SPECIFICHE

1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle concessioni quinquennali già rilasciate, con il canone applicato secondo le tariffe annualmente determinate.
2. Le concessioni il cui procedimento di rilascio sia in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono soggette alle modalità del precedente Regolamento, fino alla data di scadenza del provvedimento concessorio in corso di rilascio.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 1) in corso di validità alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogate di 5 (cinque) anni a decorrere dalla rispettiva data di scadenza. Decorso tale periodo, il

titolare di pubblico esercizio di somministrazione dovrà adeguare la struttura installata a quanto previsto dal presente regolamento e suo Allegato Tecnico, previa richiesta di nuova concessione. In caso contrario il titolare di pubblico esercizio di somministrazione dovrà rimuovere la struttura non conformata entro 30 (trenta) giorni successivi alla predetta scadenza, presentando all'Ufficio competente relazione fotografica in duplice copia comprovante l'avvenuta rimozione.

4. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.L.gs. 285/1992 e smi (Codice della strada), al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al Regolamento per la TARSU per la tariffa raccolta rifiuti solidi urbani ed al Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni. .

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale de hors temporanei e pluriennali e sono abrogate e disapplicate tutte le norme regolamentari, contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento.

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 83 del 29/07/2021. Entrato in vigore il 05/09/2021 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.